

CLASSE OPERAIA E FORMA DI GOVERNO: NOTE PROPEDEUTICHE ALLA “DEMOCRAZIA FONDATA SUL LAVORO”

di Alessandro Tedde

*Working Class and Form of Government:
Preliminary Notes on “Democracy Founded on Labour”*

Nel presente saggio è esposta la tesi secondo la quale gli ostacoli alla realizzazione della democrazia industriale e della democrazia economica nel nostro Paese non siano dovuti a motivi di ordine giuridico, quanto piuttosto al fondamento storico della vita dello Stato, cioè ai rapporti sociali di produzione nella loro attuale conformazione. La questione della partecipazione dei lavoratori appare fin da subito correlata al discorso sui fini dello Stato e cioè a quello sulla forma di Stato, una categoria che non può essere tralasciata quando si discuta delle modalità attraverso le quali è effettivamente garantito ai lavoratori di esercitare le funzioni proprie della cittadinanza politicamente attiva, l'organo che esercita in concreto la sovranità popolare che innerva l'intero ordinamento repubblicano, e permea l'intera normativa costituzionale. L'attuazione dell'art. 46 sulla cogestione, dunque, deve essere concepita in relazione alla solenne proclamazione che la Carta fa del lavoro come *a priori* della cittadinanza, cioè del suo riconoscimento come principio generale ed esclusivo di valutazione delle politiche di realizzazione del progetto costituzionale di società.

Parole chiave: partecipazione dei lavoratori, forma di governo, democrazia fondata sul lavoro, impresa democratica.

In the present essay, it is argued that the obstacles to the implementation of industrial democracy and of economic democracy in our country do not stem from legal grounds, but rather from the historical foundation of the State, i.e. the social relations of production in their present form. The issue of workers' participation appears from the onset to be correlated with the discourse on the goals of the State, i.e. on the form of State, a category that cannot be overlooked when discussing the ways in which workers are granted the right to exercise the functions pertaining to politically active citizenship, the body that actually exercises the popular sovereignty that innervates the entire republican order, and permeates the whole constitutional legislative framework. The implementation of Art. 46 of the Italian Constitution on co-management should therefore be conceived in relation to the solemn proclamation, enshrined in the Constitution, according to which work is the basis of citizenship, i.e. it is regarded as a general and exclusive principle to assess implementation policies related to the constitutional concept of society.

Keywords: workers' participation, form of government, democracy based on work, democratic enterprise.

1. CLASSE OPERAIA E FORMA DI GOVERNO

Il dibattito scientifico in tema di democrazia industriale ed economica ha ormai reso manifesto ciò che nei primi anni del secondo dopoguerra era stato evidenziato da una avveduta dottrina e cioè che

non è semplice scindere una linea precisa di evoluzione del concetto di partecipazione: necessità della produzione, rivalutazione della personalità umana, tendenze rivoluzionarie si fondono o si confondono nei vari progetti e nei vari esperimenti, così che la discussione del problema, toccante piani diversi, non può sempre essere obiettiva e serena (Duchini, 1948, p. 294).

In via generale, gli esiti applicativi dell'istituto hanno mostrato che il concetto che ne è alla base è portatore di una ambivalenza che, “ove si concentri l'attenzione [...] anche sui valori, gli obiettivi e le funzioni ad esso riservate e sulle tecniche operative utilizzate per metterlo in pratica”, tramuta in una polivalenza (Senatori, 2014, p. 35; cfr. Garibaldo, Telljohann, 2010). Le insidie semantiche legate all'argomento della partecipazione dei lavoratori possono essere superate, purché l'analisi non prescinda dal “discorso sui fini dello Stato” nel quale gli istituti di partecipazione alla vita economica nazionale vengono a essere inseriti, giacché il loro significato va ad ancorarsi direttamente ai principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale (Malaisi, 2009).

La nostra Costituzione delinea un “sistema sufficientemente armonico” (Mortati, 1962, nota 225; cfr. introduzione di Barbera in Mortati, 2007) fondato su di un vettore di indirizzo politico della sovranità popolare con riferimento alle forme del suo esercizio costituzionale, il principio lavorista, il quale postula che la forma di governo repubblicano sia democratica se e in quanto sia effettivamente partecipata dai lavoratori, nell'ambito delle istituzioni che compongono lo Stato-apparato e in quelle eventuali in cui si articoli lo Stato-comunità. Sotto il profilo del “complesso dei fini fondamentali dello Stato”, la partecipazione effettiva dei lavoratori all'organizzazione del Paese è un elemento distintivo della vittoria democratica contro il fascismo: la “solenne proclamazione dell'art. 1, che pone il lavoro quale fondamento della Repubblica democratica – e dunque, sottolineava Mortati, quale principio “generale” ed “esclusivo” di valutazione del regime politico – rende necessario, oltre che indirizzare la politica economica nel senso di promuovere la massima occupazione, elevare la posizione del lavoro subordinato nelle imprese, così da consentirgli una qualche partecipazione alla gestione delle medesime, ed in tal modo realizzare una democrazia sociale parallela a quella politica” (Mortati, 1973, pp. 428-9). In altre parole, la funzione costituzionale della partecipazione è rendere i lavoratori “cittadini nell'impresa” (Ambrosini, 1998).

Il primo effetto dell'introduzione della democrazia nell'impresa è l'allargamento della “sfera pubblica” rispetto al novero dei tradizionali organi costituzionali politici dello Stato (Jossa, 2009, pp. 2-3), che consegue dal “carattere funzionale” della forma di governo rispetto alla “qualità dei contenuti” che nella forma di Stato sono “l'obiettivo dell'organizzazione dei pubblici poteri” (D'Albergo, 2004, p. 351; Mortati, 1973, p. 3). Con l'azione nelle istituzioni di partecipazione, i lavoratori adempiono funzioni proprie della “cittadinanza politicamente attiva”, quell'organo complesso e diffuso al quale è attribuita in concreto la titolarità dell'esercizio della sovranità per conto del popolo (Tonatti, 2010, p. 45; Ferrara, 2006, p. 265), ma senza che venga meno una loro connotazione in termini di classe come invece accade quando operano come semplici cittadini nel determinare le “linee fondamentali di sviluppo dell'ordinamento” (Bin, Pitruzzella, 2007, p. 78): l'azione nelle istituzioni di partecipazione consente ai lavoratori di concorrere direttamente allo sviluppo del fondamento storico della vita dello Stato, cioè all'evoluzione di ciò che rappresenta

l'essenziale e il permanente di una determinata esperienza storico-sociale unitaria dal punto di vista dell'esercizio del potere politico (oppure unitaria dal punto di vista del modo d'essere complessivo di una intera società organizzata a Stato) (Rescigno, 1989, p. 8).

Il principio lavorista fonda una sorta di ipoteca operaia sullo sviluppo, dovuta al fatto che alcuni fondamentali principi ideologici del socialismo sono penetrati nell'ordinamento repubblicano e in esso vigono nella forma dei principi costituzionali nei quali sono stati trasposti (Negri, 2012, p. 48). Il lavoro ha assunto il “ruolo giuridico di criterio generale di interpretazione della Costituzione” (Nogler, 2010, p. 110) in conseguenza di “un processo storico secondo il quale, per lo stesso sviluppo della sovranità popolare, il lavoro si pone quale forza propulsiva e dirigente di una società che tende ad essere di liberi ed eguali” (così Meuccio Ruini all’Assemblea Costituente, cfr. Quaglioni, 2010, p. 29). È, questo, uno dei “problemi aperti a livello formale dalla connotazione laborista della costituzione materiale” (Negri, 2012, p. 68) riguardante le riforme di struttura, cioè quelle innovazioni istituzionali che intervengono sulla conformazione della Repubblica, come è nel caso degli istituti partecipativi, che sono introdotti nell’ordinamento in funzione del “radicale cambiamento di prospettiva in cui il lavoratore è ‘persona’ e ‘cittadino’ e, dunque, non più un mezzo ma fine in sé” e che segnano una “vera e propria cesura rispetto al passato per quel che concerne la posizione giuridica dei lavoratori nell’ambito del sistema economico nazionale” (Malaisi, 2009). Non sfuggiva al Costituente il fatto che, attraverso istituti rappresentativi che avevano favorito il “frazionamento settoriale” della classe non possidente e la “depoliticizzazione della classe proletaria”, il precedente regime fosse riuscito a “rafforzare lo Stato con la conservazione sostanziale del vecchio assetto, ma neutralizzando le forze sociali che avrebbero potuto sovvertirlo” (Mortati, 1973, p. 47). Le tendenze autoritarie già presenti nello Stato italiano del periodo liberale erano poi state portate alle “radicali conseguenze” dal regime fascista, nella forma totalitaria che è contraddistinta dall’integrazione, nei “fini fondamentali” dello Stato, dell’obiettivo “di neutralizzare in radice la forza sovversiva implicita nelle rivendicazioni della classe proletaria” (ivi, p. 48).

2. DALL’IMPRESA TOTALITARIA ALL’IMPRESA DEMOCRATICA

In considerazione delle premesse fondamentali dell’ordinamento poste dai Costituenti, lo sviluppo del problema della partecipazione può essere affrontato secondo tre diverse diretrici, ancora oggi valide a causa dell’arretratezza del quadro attuativo della democrazia economica e del dibattito connesso (sul punto, cfr. Grazzini, 2014).

La prima risale ai principi del marxismo e affonda le proprie radici in “una lunga tradizione di rivendicazioni operaie, di dibattiti politici e di elaborazioni intellettuali più o meno utopistiche” (Ambrosini, 1998). Il marxismo – constatato che gli appartenenti della classe lavoratrice sono privi di un “effettivo potere economico” che consenta loro di godere del “potere politico ad essi conferito in forza del suffragio universale” (Mortati, 1973, p. 397), nonché “dei diritti individuali, pur garantiti dallo Stato liberale” (ivi, p. 52) – oppone all’impresa il consiglio di gestione (o, in generale, l’organo che attui una partecipazione alla sua vita) e “mira a fare della partecipazione operaia la pedana di lancio per la rivoluzione universale” (Duchini, 1948, p. 294). Secondo questa impostazione, la democrazia economica non rappresenta solo un veicolo per rendere effettiva la democrazia politica (Dahl, 1985, pp. 94-8), ma ne è una *componente essenziale* giacché una coerente applicazione della democrazia economica elimina la soggezione del lavoro all’interno del processo produttivo e, conseguentemente, “toglie ogni potere al capitale” (Jossa, 2009, pp. 2-3).

Una simile prospettiva ovviamente alimenta la “preoccupazione costante delle classi dominanti”, che è quella di “mantenere salvi gli assetti economico-sociali, disponendo le

‘forme di governo’ al servizio di tale obiettivo irrinunciabile” (D’Albergo, 2004, p. 351), e ha rafforzato la storica avversione dei datori di lavoro all’idea della partecipazione (Pascucci, 2013), sebbene non siano mancate resistenze in seno alle stesse organizzazioni dei lavoratori, in parte dovute all’influenza del modello sovietico (che prediligeva l’intervento centralizzato dello Stato mentre altri Paesi socialisti valorizzavano l’autogestione dei lavoratori, cfr. Duchini, 1948, p. 294), in parte determinate dal timore – come si vedrà – che la norma prevista dall’art. 46 postulasse la “conciliabilità di capitale e lavoro”, con la conseguenza deleteria di trasformare la cogestione nella possibilità per il lavoratore “di collaborare col padrone nella sua funzione di dominio e di sfruttamento” (Rescigno, 1975, pp. 140-1).

La grave inadempienza costituzionale, dunque, non può essere imputata esclusivamente all’opposizione dei datori di lavoro (ivi, p. 123) e nondimeno è da tale versante che sono stati sollevati i maggiori ostacoli alla sua attuazione, con l’intento di tenere il consiglio di gestione ai margini dell’impresa. In primo luogo, la norma fondamentale che prevede l’istituto della cogestione è stata fin da subito qualificata come programmatica (Pascucci, 2013), concentrando l’attenzione sul riferimento che l’art. 46 fa, *incidenter tantum*, a un intervento del legislatore riguardante modi e limiti al quale potrebbe soggiacere il diritto alla collaborazione nella gestione delle aziende. Vi è da notare, però, che il riferimento a una previsione legislativa del *quomodo* e del *quantum* dell’esercizio del diritto si innesta quale inciso di una disposizione principale che al medesimo diritto riferisce il verbo “riconoscere”, che nell’uso della Carta sta a indicare il fatto della originarietà dello stesso e a sottolineare che in detto caso il Costituente ha agito solo in funzione ricognitiva (cfr. artt. 2 e 5). In quest’ottica, il diritto dei lavoratori alla collaborazione nasce pieno in virtù della vicenda storica dei consigli di gestione durante la Resistenza, che furono legittimati alle loro funzioni dal Comitato di liberazione nazionale per l’Alta Italia e quindi sospesi da parte dell’Autorità alleata e poi aboliti con decreto luogotenenziale, ma che in molti casi rimasero attivi e operanti ben dopo la fine del conflitto. Il diritto dei lavoratori, pertanto, non veniva a esistere per opera del legislatore costituente, sicché non avrebbe potuto essere subordinato al preventivo esercizio della riserva di legge da parte del Parlamento, giacché nelle more del suo intervento tale compressione nell’esercizio del diritto avrebbe avuto l’effetto di negarlo del tutto (come poi è stato). Al contrario, con tale inciso, il Costituente si riferiva al dibattito in essere riguardante l’individuazione di un compito preciso per i consigli di gestione nell’ambito delle riforme di struttura che avrebbero dovuto interessare l’impresa per renderla conforme al nuovo regime democratico (Duchini, 1948, p. 294).

In quel preciso momento storico, e ancora oggi, alla scienza giuridica più avveduta si palesava la necessità di affrontare il tema dell’incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Titolo III della Parte Prima della Costituzione e la disciplina codicistica riguardante l’impresa, che era servita proprio a perfezionare l’attacco del fascismo alla democrazia, i cui assi erano essenzialmente due:

- a) l’introduzione di “un modello di società per azioni volta ad assecondare la vocazione autoritaria del capitalismo moderno, la sua aspirazione ad avere mano libera nella direzione delle imprese, l’insopportanza per il dibattito, il culto dell’efficienza, della rapidità di decisioni, l’aspirazione ad una sempre maggiore libertà d’azione” (Galgano, 1978, p. 164; 1976, pp. 115 ss.);
- b) quella di un “modello autoritario e burocratico di governo dell’impresa” (che ancora oggi domina incontrastato, cfr. Grazzini, 2014).

Nell'ambito della società per azioni, era stato soppresso il vecchio principio ottocentesco della democrazia azionaria espresso dalla sovranità dell'assemblea, che era servito da veicolo fondamentale dell'affermazione del principio di mediazione sociale tra la classe imprenditoriale e le altre classi detentrici di ricchezza, mentre nell'ambito più generale del governo d'impresa era stata introdotta l'organizzazione gerarchica retta sul principio di autorità, che era dichiaratamente espressivo del *Führerprinzip* e che, combinato con il principio di subordinazione disciplinato dall'art. 2094 del Codice civile, faceva sorgere in capo all'imprenditore il diritto di pretendere obbedienza assoluta dai lavoratori a lui soggetti (Galgano, 1978, p. 164; 1976, pp. 115 ss.). Dai resoconti dei lavori dell'Assemblea costituente emerge con chiarezza che la discussione sul problema della qualificazione normativa dell'istituto della cogestione fosse esattamente connesso al rischio che la definizione compromissoria di “collaborazione” formulata nell'art. 46 potesse riecheggiare “i toni della subordinazione come definita dall'art. 2094 cc”; pertanto, la sua approvazione da parte del gruppo comunista fu condizionata alla precisazione di un significato autentico del concetto di collaborazione, che “avrebbe dovuto interpretarsi come ‘partecipazione attiva’” (Senatori, 2014, p. 35).

Non furono, però, solo questioni di ordine interpretativo che condussero l'istituto a inscriversi in una “linea di debole formalizzazione” (Ambrosini, 1998); queste, peraltro, nel giro di pochi anni sarebbero state superate – grazie all'insegnamento crisafulliano in merito alle norme di programma – dall'adozione di corretti canoni ermeneutici (come l'utilizzo di un'interpretazione *magis ut valeat*). Contro l'attuazione dell'istituto venivano invece sollevate “considerazioni puramente tecniche o produttivistiche, legate all'evoluzione e razionalizzazione della organizzazione scientifica del lavoro” (Duchini, 1948, p. 294) che facevano perno sul bilanciamento tra i “fini della elevazione economica e sociale del lavoro” e l’“armonia con le esigenze della produzione” come se stesse per indicare una sorta di bilanciamento tra esigenze del capitale e aspirazioni del lavoro. Dietro questi ostacoli giuridici all'introduzione degli istituti partecipativi, si coglieva il timore della loro possibile azione sul “fondamento storico della vita dello Stato” (Bussi, 2002, p. 97), ovverosia su quei rapporti sociali di produzione, espressi giuridicamente dai rapporti di proprietà, che rappresentano proprio gli “ostacoli di ordine economico e sociale” alla libertà dei cittadini che la Repubblica, nella sua interezza, si è assunta l'impegno di eliminare affinché sia consentita la “partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3, comma 2 della Costituzione). Una lettura riduttiva dell'art. 3, comma 2, poneva tale impegno in capo al solo Stato-apparato, mentre – come si dirà in prosieguo con riferimento alla lettura sistematica sostenuta da Mortati – il concetto di Repubblica comprendeva tra le istituzioni obbligate anche quelle dello Stato-comunità. In questo senso, l’“armonia con le esigenze della produzione” sta a indicare quell’“armonica cooperazione” che le imprese private dovrebbero porre in essere con quelle nazionalizzate e a partecipazione statale “previste dalla Costituzione quando si palesino meglio adeguate delle altre alla soddisfazione dell'interesse generale”, sotto la guida della programmazione dell'economia, cioè di “una predisposizione dello Stato di criteri ed indirizzi della politica economica necessari ad ottenerne il massimo rendimento” (Mortati, 1973, p. 429).

Gli argomenti descritti sono serviti per molti decenni a liquidare la partecipazione dei lavoratori come un discorso ideologico, una rivendicazione militante o una costruzione utopistica (Ambrosini, 1996), della quale poter fare a meno, e, in effetti, per oltre 70 anni il sistema costituzionale è venuto sviluppandosi secondo percorsi, divenuti ormai abituali, che prescindono dalla presenza degli istituti partecipativi dei lavoratori. La crisi del 2008

ha però spinto le parti sociali e gli attori politici a ricercare “una maggiore collaborazione tra capitale e lavoro” per superare il drammatico momento vissuto dalla nostra economia (Biasi, 2014). È così ritornata in auge la declinazione della questione affermatasi negli stati dell’Europa occidentale, che inserisce tali istituti di cogestione “nella vita stessa dell’impresa facendone lo strumento di una riforma di struttura basata su principi insieme umani, tecnici ed economici”; storicamente, questa posizione vedeva “nella partecipazione la possibilità di superare, senza distruggerlo, il sistema capitalistico, superando in nome di esigenze umane le attuali relazioni fra capitale e lavoro” (Duchini, 1948, p. 294). Un così tardivo proposito di radicare i nuovi istituti, però, patisce il fatto che la loro introduzione avverrebbe in un contesto affatto diverso da quello nel quale furono concepiti e che può risultare loro “fatale” (Carlassare, 2012, p. 129): la partecipazione dei lavoratori, infatti, non si impone più come “imperativo democratico” e fattispecie concreta della sovranità popolare, ma esclusivamente come un vincolo benefico che può giovare alla competitività e allo sviluppo dell’economia italiana (Corti, 2012), estraneo ai propositi sui quali si fonda l’“armistizio strategico” sancito dalla Costituzione, che servono a ricondurre il conflitto tra capitale e lavoro dall’ambito dell’ordine pubblico a quello della regolazione costituzionale, e non invece a negarlo. A tal proposito, la decretazione attuativa della delega contenuta nell’art. 4, comma 62, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Legge Monti-Fornero) ha ampiamente dimostrato che non è sufficiente offrire alle parti sociali la possibilità di sperimentare nelle singole imprese alcune forme partecipative (che spaziano dall’azionariato dei dipendenti alla cogestione “alla tedesca”) (Biasi, 2014; Corti, 2012) per modificare una funzionalizzazione degli strumenti di partecipazione allo sviluppo dell’ordinamento come “emersione giuridicamente rilevante degli effetti della lotta di classe” (D’Albergo, 2004, p. 20). Ciononostante, un simile atteggiamento varrebbe a rendere nuovamente attuale l’accusa lanciata da Ugo Rescigno molti anni fa nei confronti dell’art. 46, che egli vedeva come

un esempio di ideologia in due sensi: anzitutto perché, non essendo stato attuato, non fa parte della Costituzione vivente, resta l’espressione di un desiderio, di una tendenza sconfitta. In secondo luogo perché, per se stesso, anche se venisse attuato, esso resta espressione della ideologia della conciliazione degli interessi di classe (Rescigno, 1975, pp. 140-1).

3. LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI COME LIMITE ALLA LIBERTÀ GESTORIA DELL’IMPRESA: INTERPRETAZIONI

Gli ostacoli all’affermazione di un’organizzazione espressiva del potere economico dei lavoratori all’interno del processo produttivo variano a seconda del profilo sotto il quale la questione venga affrontata e cioè quello della Costituzione *a) formale, b) materiale, c) vivente*. Nei paragrafi precedenti si è escluso come il mero dato testuale della Carta ponga ostacoli reali all’esercizio diretto di un’attiva partecipazione dei lavoratori, che in origine sono titolari di un diritto specifico da esercitare conformemente ai principi fondamentali dell’ordinamento democratico: la valutazione è comune all’intera costituzione economica, comprendendo anche l’art. 41, che è spesso contrapposto all’art. 46, in una sorta di bilanciamento tra libertà negativa del capitale e libertà positiva del lavoro. Il significato di entrambi gli articoli trae benefici in termini di chiarezza dall’interpretazione sistematica, come ebbe modo di cogliere Mortati riguardo alla definizione costituzionale di impresa

che l'art. 41 non esplicita e che tuttavia può essere facilmente ricostruita – riferendosi all'art. 4, comma 2 – come l'attività posta in essere dall'imprenditore, che soggiace anch'essa al dovere finalistico del “progresso materiale e spirituale della società”; una premessa irrinunciabile per cogliere il richiamo presente nel comma 2 dell'art. 41, ove è affermato che l'iniziativa economica privata, tesa a realizzare l'utile economico, “non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. L'utile sociale, dunque, si configura come un limite generale alla libertà sancita dal primo comma.

La *ratio* dell'art. 41 non è, pertanto, la definizione di una fattispecie diversa da quella generale prevista dall'art. 4, ma è piuttosto la regolazione dell'impresa considerata come processo, come si desume dall'articolazione in commi, ciascuno dei quali distingue e disciplina una precisa fase del processo d'impresa: il primo comma disciplina la fase dell'iniziativa, un termine che linguisticamente sottolinea il momento “propulsivo” e “creativo” dell'attività dell'imprenditore. Un significato presente nell'originario concetto di intrapresa, che è stato perso dall'odierno concetto di impresa oggettivato – cfr. gli artt. 43, 46, e 47, comma 2 – ma che la cultura industriale odierna recupera utilizzando la qualificazione schumpeteriana dell'imprenditore come “innovatore” (Galgano, 2010, p. 599); il successivo secondo comma, invece, si interessa della fase di svolgimento, cui pone dei limiti in via generale, ai quali possono aggiungersi quelli previsti dal terzo comma, cioè programmi e controlli specifici determinati con legge “perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”.

Il diritto riconosciuto dall'art. 46 ricade nei limiti generali posti all'impresa dal secondo comma dell'art. 41, che riguardano senz'altro l'organizzazione dell'attività e del processo d'impresa, e dunque anche le relazioni di lavoro al suo interno, che non possono essere improntate a fini totalitari contrari alla democrazia costituzionale. La cogestione si configura come un limite esplicito alla libertà gestoria dell'impresa, sul piano delle finalità e su quello delle modalità, che, oltre a perseguire l'utile sociale, non possono “recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana”. Difficilmente la fattispecie civilistica dell'impresa – nata e vissuta per contrastare la forza sovversiva implicita nelle rivendicazioni della classe proletaria – potrebbe essere ritenuta compatibile con i principi democratici e i fini dell'ordinamento repubblicano, il cui carattere antifascista e antitotalitario si oppone a istituzioni le cui forme siano concepite per avversare l’“effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3, comma 2).

L'impresa concepita dal legislatore fascista ha mantenuto la sua continuità legale pur nella sua contrarietà al complesso dei fini fondamentali dello Stato, in virtù, o per causa, dello iato esistente tra Costituzione formale e materiale, che si è palesato pressoché subito nella storia repubblicana. La categoria concettuale di “Costituzione materiale” è nata negli anni Trenta con il fine di comprendere i sempre più complicati rapporti tra ordine giuridico e ordine politico moderno, “in un contesto storico, sociale e culturale che si poneva agli antipodi con l'attuale contesto caratterizzato – pur tra le contraddizioni anche acute – dall'egemonia dei valori della democrazia” (D'Albergo, 2004, p. 204); il suo uso promiscuo e generalizzato, avallato dalla cultura giuridica dominante e anche da una certa cultura democratica inconsapevole, ha in seguito accompagnato l’“ambigua interpretazione della vicenda democratica italiana” (*ibid.*). Con il termine “Costituzione materiale” si indicano le forze politiche che sono alla base del complesso dei fini fondamentali dello Stato, cioè del “regime politico”: due aspetti di un unico fenomeno, giacché “in realtà i due termini indicano la stessa cosa perché le forze politiche presuppongono i fini dei quali sono

portatrici, ed i fini fondamentali presuppongono le forze capaci di importi e realizzarli” (Mortati, 1973, p. 7). Secondo Mortati, la vigenza dei fini fondamentali dello Stato poggia sull’adesione delle forze politiche dominanti; diversamente, pur rimanendo formalmente vigenti, essi di fatto non operano nella realtà materiale dell’ordinamento: è quanto accaduto nell’ambito della disciplina dell’impresa, ove interpretazioni giuridiche regressive dei principi dell’ordinamento hanno fornito continuità legale a istituti concepiti per realizzare fini incompatibili con l’attuale regime democratico, e si sono imposte perché, nelle more di un’attuazione legislativa delle norme costituzionali di programma che sempre più ritardava, assumeva sempre più vigore il fatto di una loro non esplicita abrogazione.

Nell’interpretare la Costituzione come diritto vivente, la giurisprudenza ha provato a ridurre lo iato tra piano formale e piano materiale, affrontando casi specifici lungo l’arco di molti decenni nei quali si affermava, in dottrina, l’idea che la locuzione “iniziativa economica” rimandasse direttamente al concetto di impresa per via delle parentele lessicali con il concetto arcaico di “intrapresa economica”, secondo “la sequenza ‘intrapresa economica – impresa economica – impresa senza aggettivo’, che è alla radice dell’odierno concetto di impresa (l’impresa economica essendo riguardata come ‘impresa’ per antonomasia)” (Galgano, 2010, p. 599). Di conseguenza, la libertà dell’iniziativa è stata estesa fino a ricoprendere sostanzialmente l’intero processo d’impresa da parte della dottrina commercialistica, salvo alcuni argini posti dalla dottrina lavoristica a seguito di alcune specifiche leggi (tra tutte: la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante lo Statuto dei lavoratori). È poi giunta ad affermare, ormai senza timore di essere smentita dal legislatore, che la Carta del 1948 “inserisce il nostro paese fra quelli che prescelgono un modello di sviluppo economico basato sull’economia di mercato”, giacché presuppone “la libertà dei privati di dedicarsi alla produzione e alla distribuzione di quanto necessario per il soddisfacimento dei bisogni materiali della collettività (di svolgere cioè attività di impresa)”, nonché “la libertà di competizione economica fra quanti sul mercato operano secondo scelte ispirate dalla logica del tornaconto personale (massimo guadagno)” (Campobasso, 2010, p. 1). Utile sociale e utile economico sono così venuti a coincidere sotto la configurazione di una subordinazione dell’impresa al solo “interesse nazionale”, che nella tradizione condivisa dalle dottrine liberale e fascista dell’economia vede la sua realizzazione, in ultima analisi, come “risultato ‘naturale’ dell’iniziativa economica privata” (Galgano, 1978, p. 164; 1976, p. 139; cfr. Minervini, 1958, p. 629; Bigiavi, 1948, p. 132). La conclusione è retta dall’avversione ideologica per l’identificazione del lavoro come supremo principio ideologico dello sviluppo dell’ordinamento democratico (che rappresenta il positivo speculare del carattere antifascista della sua Costituzione) piuttosto che dal ragionamento logico, considerato che dà luogo a un ragionamento circolare, che non ha riscontro nella Costituzione formale ma si (auto)legittima sul piano materiale come una *petitio principii*.

4. IN PROSPETTIVA, COME ATTUARE LA DEMOCRAZIA FONDATA SUL LAVORO?

La vicenda descritta riporta l’intera questione del saggio al problema, fondamentalmente politico, dei rapporti di forza determinati dal conflitto “assunto in positivo, come il fatto della dinamica economica, sociale, culturale e politica, come produttore dello sviluppo e quindi come oggetto della regolazione costituzionale” (Ferrara, 2006, p. 262). Una prospettiva giuridica che valorizzi la partecipazione dei lavoratori in senso democratico, progressivo e come strumento di emancipazione della persona deve, innanzitutto, emergere

come una differente prospettiva politica nella dialettica sociale della *res publica*. Nell'attuale fase storica, il conflitto di classe si manifesta nelle forme di una competizione tra opposte economie politiche di classe: il riconoscimento del lavoro quale più rilevante antecedente storico-causale e logico-causale dello sviluppo non è sufficiente a imporre un'economia politica diversa a quella della classe dominante, perché uno sviluppo conseguente non può poggiare unicamente sull'indicazione del principio lavorista come fondamento ideologico. I Costituenti hanno rovesciato il lavoro da essenziale fondamento storico dello Stato in principio ideologico dell'azione trasformativa della Repubblica che quel fondamento storico può modificare a patto che siano i rapporti di forza tra le classi in conflitto a consentirlo.

La classe lavoratrice ha conquistato il diritto all'esercizio concreto di una funzione dirigente, ma per esercitare anche una funzione egemone non può fare a meno di un piano culturale positivo adeguato alla fase storica vissuta; a questo proposito, necessita di "una nuova politica delle istituzioni dell'economia", ovverosia di "un organico programma politico di riforma delle istituzioni dell'economia" mirato a "riorganizzare le strutture e i rapporti fra gli uomini e il mondo economico e della produzione" (Galgano, 1978, p. 7). Diversamente, l'intervento dei lavoratori continuerà a poggiare su di un "piano culturale soprattutto negativo, di critica del passato", limitandosi a rivendicare il diritto di partecipare alla legislazione e all'amministrazione, di modificarle e riformarle "ma nei quadri fondamentali esistenti" (*ibid.*; cfr. Gramsci, 1975, pp. 457 ss. e pp. 1053 ss.).

Per sviluppare l'attiva partecipazione dei lavoratori alla decisione sul processo produttivo, è d'uopo studiare le differenze tra la precedente forma del capitalismo, nella quale vigevano "concessioni relativamente regolari" e "gerarchie relativamente stabili", e quella attuale, ove queste "hanno ceduto il passo alla dispersione della produzione e all'indebolimento della dipendenza diretta": mentre il potere si concentra in modo accentuato nelle direzioni d'impresa, il lavoro è disperso e soggetto a una "frammentazione organizzativa, ma soprattutto giuridica e culturale" (Porcaro, 2008, pp. 96-7). Oggi, i rapporti sociali "devono 'ogni volta' essere ricreati *ex novo*" (*ibid.*) e questa operazione si compie sempre più nello spazio "dato dal territorio, anzi dai territori, dalle mutevoli geografie in cui le diverse contraddizioni si esprimono [dentro ai quali] c'è anche la fabbrica, ed anzi questa è spesso costituita da diversi pezzi di territorio diversamente combinati" (ivi, p. 97). Ciò chiama in causa il tema della riorganizzazione dello Stato secondo "aree funzionali" che abbiano "il pregio di evidenziare l'organizzazione reale delle relazioni economiche e sociali, più dei confini amministrativi che risentono di vicende storiche e politiche ormai remote" (Iommi, 2015), ove il potere economico e il potere politico possano essere articolati in modo da consentire "l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese" (art. 3, comma 2).

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- AMBROSINI M. (1996), *L'impresa della partecipazione*, Franco Angeli, Milano.
- AMBROSINI M. (1998), *La partecipazione dei lavoratori nell'impresa: realizzazione e prospettive*, Franco Angeli, Milano.
- BIASI M. (2014), *Il nodo della partecipazione dei lavoratori in Italia: evoluzioni e prospettive nel confronto con il modello tedesco ed europeo*, Egea, Milano.
- BIGIAVI W. (1948), *La professionalità dell'imprenditore*, Cedam, Padova.
- BIN R., PITRUZZELLA G. (2007), *Diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino (VIII ed.).
- BUCCI G. (2014), *Parlamentarismo senza parlamento: a proposito dell'attacco al bicameralismo perfetto*, in *La riforma della Costituzione: aspetti e problemi specifici*, Atti del Seminario dell'Associazione "Gruppo di Pisa" (Roma 24 novembre 2014), "Gruppo di Pisa – La Rivista", 3, pp. 1-17.

- BUSSI E. (2002), *Evoluzione storica dei tipi di Stato*, Giuffrè, Milano.
- CAMPOBASSO G. F. (2010), *Manuale di diritto commerciale*, vol. I, *Diritto dell'impresa*, Utet, Torino (IV ed.).
- CARLASSARE L. (2012), *Nel segno della Costituzione*, Feltrinelli, Milano.
- CORTI M. (2012), *La partecipazione dei lavoratori: la cornice europea e l'esperienza comparata*, Vita e Pensiero, Milano.
- D'ALBERGO S. (2004), *Diritto e stato tra scienza giuridica e marxismo*, Sandro Teti, Roma.
- DAHL R. (1985), *A preface to economic democracy*, Polity Press, Cambridge.
- DEVOTO G. (1958), *Il problema indoeuropeo come problema storico*, in Id., *Scritti minori*, Le Monnier, Firenze.
- DUCHINI F. (1948), *Le riforme di struttura nell'impresa e i compiti dei consigli di gestione*, "Rivista Internazionale di Scienze Sociali", LVI.20, 4, pp. 294-302.
- FERRARA G. (2006), *La sovranità popolare e le sue forme*, in S. Labriola (a cura di), *Valori e principi del regime repubblicano*, vol. 1.I, *Sovranità e democrazia*, Laterza, Roma-Bari, pp. 251 ss.
- FROSINI T. E. (2006), *Forme di governo e partecipazione popolare*, Giappichelli, Torino.
- GALGANO F. (1976), *Storia del diritto commerciale*, il Mulino, Bologna.
- GALGANO F. (1978), *Le istituzioni dell'economia di transizione*, Editori Riuniti, Roma.
- GALGANO F. (2010), *Trattato di diritto civile*, vol. III, *Gli atti unilaterali e i titoli di credito, i fatti illeciti e gli altri fatti fonte di obbligazioni, la tutela del credito, l'impresa*, Cedam, Padova.
- GAMBINO S. (2002), *Stato sociale e Stato socialista in Costantino Mortati*, Marco, Cosenza.
- GARIBALDO F., TELLJOHANN V. (2010), *The ambivalent character of participation: New tendencies in worker participation in Europe*, Peter Lang, Frankfurt a.M.
- GRAMSCI A. (1975), *Quaderni del carcere*, a cura di V. Gerratana, Einaudi, Torino.
- GRAZZINI E. (2014), *Manifesto per la Democrazia Economica*, Castelvecchi, Roma.
- IOMMI S. (2015), *I sistemi locali del lavoro: una buona base per le politiche territoriali?*, "EyesReg", V.3.
- JOSSA B. (2009), *La democrazia nell'impresa come allargamento della sfera pubblica e "l'odio per la democrazia"*, "Economia Marche", 28, 2, pp. 139-64.
- LOBRANO G. (1996), *Res publica res populi: la legge e la limitazione del potere*, Giappichelli, Torino.
- MALAISSI B. (2009), *L'articolo 46 della Costituzione tra presente e futuro*, "Percorsi costituzionali", 3, pp. 177-87.
- MINERVINI G. (1958), *Contro la 'funzionalizzazione' dell'impresa privata*, "Rivista di diritto civile", I, pp. 618 ss.
- MORTATI C. (1962), *Costituzione della Repubblica Italiana*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XI, Giuffrè, Milano.
- MORTATI C. (1973), *Le forme di governo*, Cedam, Padova.
- MORTATI C. (2007), *Una e indivisibile*, introduzione di A. Barbera, Giuffrè, Milano.
- NEGRI A. (2012), *La forma Stato. Per la critica dell'economia politica della Costituzione*, BCD, Milano.
- NOGLER L. (2010), *Cosa significa che l'Italia è una repubblica "fondata sul lavoro" e che "riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro"*, in C. Casonato (a cura di), *Lezioni sui principi fondamentali della Costituzione*, Giappichelli, Torino.
- PASCUCCI F. (2013), *La partecipazione dei lavoratori tra responsabilità sociale e amministrativa d'impresa*, Ipsos, Milano.
- PORCARO M. (2008), *Il lavoro e la vita*, in *Nuovi paradigmi per l'alternativa socialista nel XXI secolo*, Punto Rosso, Milano (ed. or. *Labour and life: Memorandum for a future investigation of (Class?) Consciousness, "Transform! European Network for Alternative Thinking and Political Dialogue"*), 2, 2008, in <https://www.transform-network.net/publications/yearbook/overview/article/journal-022008/labour-and-life-memorandum-for-a-future-investigation-of-class-consciousness>; consultato il 2 maggio 2020).
- QUAGLIONI D. (2010), *La sovranità nella Costituzione*, in C. Casonato (a cura di), *Lezioni sui principi fondamentali della Costituzione*, Giappichelli, Torino.
- RESCIGNO G. U. (1975), *Costituzione italiana e stato borghese*, Savelli, Roma.
- RESCIGNO G. U. (1989), *Forme di stato e forme di governo*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XIV, Treccani, Roma.
- SENATORI I. (2014), *La partecipazione dei lavoratori in Italia: limiti e opportunità*, "Emilia Romagna Europa", 16, pp. 35-41.
- TONIATTI R. (2010), *La democrazia costituzionale repubblicana*, in C. Casonato (a cura di), *Lezioni sui principi fondamentali della Costituzione*, Giappichelli, Torino.